



Decreto Dirigenziale n. 163 del 01/09/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. DINIEGO AUTORIZZAZIONE. DITTA: "LEGNO VIVERE S.C." DI G. SILANO. ATTIVITA': TAGLIO DI SEMILAVORATI IN LEGNO. SEDE OPERATIVA: VENTICANO, S. S. N. 90 DELLE PUGLIE, KM 0+100.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0835115 del 18 ottobre 2010 la ditta in oggetto ha presentato, ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda di autorizzazione per lo stabilimento di TAGLIO DI SEMILAVORATI IN LEGNO, sito in Venticano, S. S. n. 90 Delle Puglie, km 0+100;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con:
 - a. descrizione del ciclo produttivo;
 - b. individuazione delle tecniche atte a prevenire l'inquinamento;
 - c. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a) è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "i", D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) risulta in esercizio, pur in mancanza della prescritta e preventiva autorizzazione;
- CHE con nota prot. n. 0873116 del 2 novembre 2010 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il successivo 18 novembre, più volte deserta per mancato quorum e nuovamente fissata al 18 gennaio 2011;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, si è ritenuto indispensabile acquisire atti integrativi, richiesti con nota prot. n. 0041634 del 19 gennaio 2011 ed acquisiti al prot. n. 0188203 del successivo 9 marzo;
- CHE con nota prot. n. 0201823 del 14 marzo 2011 è stata riconvocata per il 5 aprile la Conferenza di Servizi la quale, preso atto, tra l'altro, che "...mancano dimensioni e caratteristiche utili a..." stabilire "...la rispondenza..." dei locali di stabilimento "...alle normative igienico-sanitarie...", e che "...non si evince con chiarezza la compatibilità urbanistica del sito con le lavorazioni in progetto...", all'unanimità ha espresso parere non favorevole all'intervento, per come proposto ed integrato;
- CHE di ciò si è data notizia al gestore con nota prot. n. 0274573 del 6 aprile 2011;
- CHE contestualmente, ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/1990, ss. mm. ii., è stato dato preavviso di diniego, con assegnazione del perentorio termine di gg. 10 (dieci) entro cui presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, tali da poter determinare il diverso e favorevole esito del procedimento;
- CHE finora nulla risulta acquisito a riscontro della citata nota prot. n. 0274573/2011, se non l'improcedibile richiesta di sospensiva acquisita in data 11 maggio 2011 al prot. n. 0372453;

RITENUTO:

- doversi rilasciare alla ditta in oggetto il provvedimento di diniego dell'autorizzazione;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di **non autorizzare** la ditta "LEGNO VIVERE S.C." di G. Silano per lo stabilimento di TAGLIO DI SEMILAVORATI IN LEGNO, sito in Venticano, s. s. n. 90 Delle Puglie, km 0+100;
- 3) di notificare il presente atto alla testé citata impresa, nella sede legale di Avellino, via F.lli Bisogno, n. 27/D;
- 4) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – che avverso di esso, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 5) d'inviarne copia al Comune di Venticano, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C. – Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento;
- 6) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01–Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Michele Palmieri)